



Gen. \_\_\_\_\_

**CITTA' DI MOLFETTA  
PROVINCIA DI BARI**

**UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 17 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN  
DATA 23 FEBBRAIO 2009.**

**OGGETTO: TRIBUNALE DI TRANI IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO –  
RICORSO AD ISTANZA DELLA DIPENDENTE COMUNALE DR.SSA  
ANGELA MARIA D'ABRAMO PER PAGAMENTO INCENTIVI (EX ART.  
18 L. 109/94) E RICONOSCIMENTO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
(EX ARTT. 8. 9 E 10 DEL C.C.N.L. DEL 31.03.1999-2001) – COSTITUZIONE  
IN GIUDIZIO – NOMINA AVVOCATO DIFENSORE.**

**EMESSA AI SENSI**

- **DEGLI ARTT. 107 D. LVO 267 DEL 18.08.2000 (T.U. LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI EE.LL.);**
- **DEGLI ARTT. 4, COMMA 2° E 17, D. LVO N. 165 DEL 30.03.2001;**
- **DELLO STATUTO COMUNALE;**
- **DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;**
- **DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 23.04.2008 DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2008.**
- **DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 132 DEL 07.06.2007 CHE DISCIPLINA I CONFERIMENTI DEGLI INCARICHI LEGALI.**

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 24 febbraio 2009 al 11 marzo 2009

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con ricorso proposto – a cura dell'Avv. Ruggiero Catapano – dinanzi al Tribunale di Trani in funzione di Giudice del Lavoro e notificato al Comune di Molfetta in data 27.09.2008, la dipendente Dr.ssa Angela Maria d'Abramo ha chiesto la condanna del Comune di Molfetta:

- a) al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia su base equitativa a titolo di risarcimento del danno esistenziale;
- b) al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia su base equitativa all'esito delle risultanze medico-legali, a titolo di risarcimento del danno biologico, con riferimento al D.Lvo n. 38/2000 e alla Legge n. 57/2001;
- c) di rimuovere nel rispetto della direttiva ministeriale 23.05.2007 del contratto individuale e della contrattazione collettiva (ast. 10 CCNL 2001 e 8 CCNL 1999), nonché degli atti formalmente adottati, le cause ostative allo sviluppo della sua posizione professionale ed economica;
- d) a corrispondere tutte le somme dovute a titolo di incentivazione ex art. 18 L. 109/1994, sia direttamente a fronte dei progetti esaminati avviati e finanziati (di cui € 4.495,23 netti maturati a tutto dicembre 2004) sia indirettamente come partecipazione al fondo comune della U.O. di appartenenza (U.O. Finanza Agevolata e Risorse Finanziarie);
- e) alla refusione delle spese di giudizio.

Rilevato che l'odierna azione segue precedente ricorso per tentativo obbligatorio di conciliazione ex artt. 65 e 66 D. Lgs 30.03.2001, n. 165 proposto dall'istante dinanzi al Collegio di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Bari, al quale l'Ente (giusta nota dell'U.A Affari Legali prot. n. 8618 del 14.02.2006) disquisendo e controdeducendo punto per punto sulle richieste oggetto del ridetto tentativo di conciliazione le respinse in toto;

Ritenuto, valutate le motivazioni suffraganti le ragioni dell'Ente al rigetto delle richieste della Dr.ssa Angela Maria d'Abramo, di costituirsi nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Trani – Giudice del Lavoro;

Vista la deliberazione di G.C. n. 132 in data 07.06.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene rimodulata la disciplina del conferimento degli incarichi per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente, individuando nella figura del Dirigente AA.GG. o funzionario responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL., l'assunzione del provvedimento di costituzione in giudizio, sentito a sua discrezione, di volta in volta, il Responsabile del Servizio cui si riferisce la materia del contendere, riservando al Sindaco la individuazione del legale a cui affidare l'incarico di difesa delle ragioni dell'Ente, privilegiando il rapporto di fiducia tra il professionista e il titolare, in via esclusiva, della rappresentanza in giudizio dell'Ente, ai sensi dell'art. 50 del T.U. n. 267/2000;

Visto il D.L. 04.07.2006 n. 233 come convertito con modificazioni con la legge 04.08.2006 n. 248 (meglio noto come “Decreto Bersani”) che all’art. 2 ha statuito le abrogazioni delle obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con riferimento alle attività libero professionali, fra cui evidentemente le professioni forensi, per cui il compenso per gli onorari agli avvocati difensori incaricati dall’Ente andrà di volta in volta negoziato;

Vista la deliberazione di G.C. n. 22 del 28.01.2008, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvato lo schema di convenzione per il conferimento degli incarichi legali;

Vista la deliberazione di G.C. n. 106 in data 07.03.2002, che, disciplinando la erogazione degli acconti agli avvocati incaricati, ha stabilito che per i giudizi dinanzi al Tribunale l’acconto sia di € 780,00 (al lordo degli oneri fiscali);

Visto l’art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall’art. 4 della legge 11.02.2005 n. 15;

#### **PROPONE**

al Dirigente competente del Settore AA.GG., responsabile anche dell’U.A. Affari Legali, di costituirsi nel giudizio instaurato dalla dipendente Dr.ssa Angela Maria d’Abramo, come meglio sopra specificato;

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Dott. Pasquale la Forgia**

---

#### **IL DIRIGENTE**

Vista la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del procedimento come esposta nelle premesse;

Ritenuta meritevole di approvazione, condividendone l’intero contenuto;

Vista la nota sindacale prot. n. 10843 del 20.02.2009 contenente l’indicazione del rappresentante e difensore dell’Ente, nella persona dell’Avv. Davide de Gennaro,

#### **DETERMINA**

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

1) di approvare la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del Procedimento come esposta nelle premesse e, per l’effetto, di costituirsi nei

giudizio proposto dinanzi al Tribunale di Trani in funzione di Giudice del Lavoro, dalla dipendente Dr.ssa Angela Maria d'Abramo, meglio descritto in premessa.

- 2) Di conferire, all'uopo, l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente, all'Avv. Davide de Gennaro, con studio in Molfetta, al Viale Pio XI n. 25.
- 3) Di demandare al Sindaco la procura ad litem, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL.
- 4) Di demandare al Dirigente responsabile dell'U.A. Affari Legali la sottoscrizione della convenzione d'incarico con i professionisti, secondo lo schema approvato con la citata deliberazione giunta n. 22 del 28.01.2008.
- 5) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 6) Di procedere con successivo atto determinativo alla erogazione di un acconto per spese e competenze del giudizio in favore degli Avvocati incaricati.

**Il Dirigente Settore AA.GG.  
Dott. Enzo Roberto Tangari**

---